

Direzione Tecnica  
Il Direttore

DISPOSIZIONE N° 36 del 10 OTT. 2007

**"Norme per la vigilanza sull'esercizio e sugli Impianti dei Raccordi allacciati all'Infrastruttura Ferroviaria"**

**Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale**

Vista la legge n° 1201 del 12 novembre 1968 recante "Disposizioni concernenti i binari di raccordo e gli allacciamenti destinati a servire gli stabilimenti commerciali ed industriali diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato";

Visto il Decreto Ministeriale 11 febbraio 1970 n. 4572 recante "Disposizioni che si applicano ai binari di raccordo ed allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali ed industriali diramatisi direttamente da Impianti delle Ferrovie dello Stato";

Visto il D.M. n° 670 dell' 1 aprile 1978, recante "Norme in materia di impianto ed esercizio di binari di raccordo";

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello stato";

Vista la Deliberazione n° 194/AS del 19 luglio 1989 pubblicata sul Bollettino Ufficiale il 30 agosto 1989 recante "Condizioni generali per la costruzione e l'esercizio di binari di raccordo degli stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 - recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il Decreto Dirigenziale del 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

Vista la nota DI/TC/A1007/P/00/000786 del 27 settembre 2000 della Direzione Tecnica di R.F.I. avente per oggetto "Vigilanza delle F.S. sull'esercizio e sugli impianti di raccordo";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l'atto di concessione alle "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale";

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";

Vista la nota DI/TC/A1007/P/01/000213 dell'8 marzo 2001 della Direzione Tecnica di R.F.I. avente per oggetto "Raccordi Ferroviari allacciati alla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale. Competenze del personale";

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 32.853.697.107,00

Iscritta al Registro Imprese di Roma

Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

La presente disposizione è composta di n° 5 pagine

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**





Visto il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante "Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria";

Vista la prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2005\0001655 del 8 luglio 2005 della Direzione Tecnica di R.F.I. avente per oggetto " Prescrizione concernente il personale delle ditte raccordate: Conferimento e conversione abilitazioni all'attività di Formare i treni della disposizione 7/2001";

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la Disposizione n° 13 del 26 giugno 2001 del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria nazionale, concernente i "Requisiti per l'adozione, da parte delle Direzioni Movimento e Manutenzione e dalle Imprese Ferroviarie, di un Sistema di Gestione della Sicurezza - Safety Management System ", ed in particolare gli articoli 4.3.4 degli allegati 1b, 2b e 3b;

Vista la Disposizione n° 17 del 25 luglio 2001 del Direttore della Direzione Tecnica di R.F.I., concernente le "Procedure per le attività di ispezione e controllo (Audit) e di monitoraggio (monitoring)";

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 166/AD del 29 luglio 2005 dell'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A che modifica le aree di responsabilità della Direzione Tecnica, della Direzione Movimento e delle Direzioni Compartimentali Movimento;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. che conferma al responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la relazione tecnica del Responsabile della SO Sistema di Gestione della Sicurezza della Circolazione dei Treni e dell'Esercizio Ferroviario con cui si propone l'emanazione di una disposizione recante norme per " La vigilanza sull'esercizio e sugli Impianti dei Raccordi allacciati all'Infrastruttura Ferroviaria";

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta normativa,

**DELIBERA**

**Art. 1**

**Scopo e campo di applicazione**

La presente disposizione assegna i compiti e definisce le responsabilità in materia di vigilanza sull'esercizio dei binari degli impianti di raccordo.





## Art. 2

### Definizioni

- Raccordi** sono impianti che assicurano il collegamento con stabilimenti industriali o simili, e si possono diramare da un binario di stazione o da un binario di linea (Art. 2 comma 12bis R.C.T.);
- Binario di raccordo** agli effetti della presente disposizione il binario di raccordo deve intendersi nella sua unità comprendente lo sviluppo interno allo stabilimento e lo sviluppo esterno fino al recinto ferroviario. Peraltro la continuità funzionale del raccordo viene meno per quella parte di impianti destinati esclusivamente all'attività produttiva e al servizio interno dello stabilimento, purché nettamente delimitata. La delimitazione può risultare anche soltanto figurativamente negli atti ufficiali relativi alla concessione del raccordo (Art. 2 D.M. 4572/1970).

## Art. 3

### Obblighi della Ditta Raccordata

E' fatto obbligo alla Ditta Raccordata di assicurare che gli impianti conservino lo stato di efficienza per garantire il regolare esercizio.

## Art. 4

### Compiti e responsabilità delle Direzioni Compartimentali Movimento

Compete alle Direzioni Compartimentali Movimento di R.F.I., in quanto gestori del contratto stipulato con la Ditta Raccordata, di effettuare le visite presso l'impianto di raccordo per verificare:

- il rispetto delle norme in vigore relative agli accertamenti da effettuare prima dell'esecuzione dei movimenti di manovra e sull'uso dei dispositivi di sicurezza;
- il rispetto delle procedure di inoltro dei convogli da e per il Raccordo stabilite dalle Direzioni Compartimentali Movimento in conformità all'art. 13 comma 1 terzo cpv dell'Istruzione per il Servizio dei Manovratori e che figurano nei Registri delle Disposizioni di Servizio delle stazioni interessate;
- il rispetto delle prescrizioni particolari per l'esercizio dell'Impianto riportate nell'apposito fascicolo compilato a cura della Ditta Raccordata ed approvate dalla Direzione Compartimentale Movimento di RFI.

## Art. 5

### Compiti e responsabilità delle Direzioni Compartimentali Infrastruttura

Compete alle Direzioni Compartimentali Infrastruttura di RFI che hanno giurisdizione territoriale sugli impianti di raccordo, accertare la regolare esecuzione dei lavori (visita preliminare) prima della loro apertura all'esercizio e di tutti gli eventuali lavori eseguiti a modifica dell'Impianto stesso.





Compete inoltre alle stesse Direzioni Compartimentali Infrastruttura di RFI effettuare le visite ai predetti Impianti allo scopo di verificare:

- lo stato generale degli impianti di armamento;
- il rispetto della sagoma di libero transito e delle norme concernenti le distanze degli ostacoli fissi;
- le condizioni della libera visuale del binario raccordato;
- l'efficienza della chiusura del cancello e delle recinzioni e dei dispositivi di sicurezza del binario raccordato;
- che la Ditta Raccordata abbia provveduto ad effettuare le visite periodiche alle opere d'arte dell'Impianto.

#### Art. 6

##### **Compiti e responsabilità della S.O. CESIFER della Direzione Tecnica di R.F.I.**

Compete alla S.O. CESIFER della Direzione Tecnica di R.F.I., effettuare le visite presso gli impianti di raccordo allo scopo di verificare:


- che il personale che svolge attività di manovra sia selezionato, formato e abilitato nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni emanate dalla Direzione Tecnica di RFI;
- il mantenimento delle competenze del predetto personale;
- che le caratteristiche e i requisiti richiesti per il personale addetto alla manovra, per i mezzi di trazione e per i rotabili, risultino quelle approvate da R.F.I.;
- il rispetto delle norme in vigore relative allo stazionamento dei rotabili, allo svolgimento del servizio dei manovratori ed alla formazione dei convogli da immettere sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- la corretta tenuta, aggiornamento e diffusione delle leggi, delle norme, delle istruzioni e delle prescrizioni in materia di esercizio ferroviario;
- la regolare tenuta e l'aggiornamento dell'apposito fascicolo di cui all'Art. 10 del D.M. 4572/70 compilato dalla Ditta Raccordata dove vengono registrate le prescrizioni di esercizio unitamente alle caratteristiche tecniche dell'impianto raccordato.

#### Art. 7

##### **Periodicità delle visite**

In osservanza degli obblighi di legge riguardanti la vigilanza sugli impianti e sull'esercizio dei binari di raccordo di cui agli Artt. 9 e 10 del D.M. 4572/70, le Direzioni Compartimentali Movimento e le Direzioni Compartimentali Infrastruttura di RFI dovranno effettuare una visita congiunta affidandone l'esecuzione ai Responsabili di Struttura Operativa nella cui giurisdizione rientra l'impianto Raccordato.

Le Direzioni Compartimentali Movimento e le Direzioni Compartimentali Infrastruttura di RFI dovranno programmare la visita di cui al capoverso precedente raccordandosi con la S.O. CESIFER della Direzione Tecnica di RFI in modo tale che, nell'arco dell'anno, fra la loro visita congiunta e quella della S.O. CESIFER non intercorra un intervallo di tempo superiore ai sei mesi.





#### Art. 8

##### Compilazione dei verbali di visita

Delle visite periodiche di cui agli articoli precedenti deve essere redatto apposito verbale compilato in duplice copia su cui dovranno essere annotate:

- tutte le non conformità riscontrate;
- gli inviti fatti alla Ditta Raccordata a provvedere, nei tempi stabiliti, alla normalizzazione delle situazioni e delle eventuali anomalie riscontrate;
- le eventuali determinazioni adottate allorché le anomalie riscontrate siano state giudicate tali da compromettere la sicurezza dell'esercizio e della circolazione ferroviaria.

Le copie dei predetti verbali devono essere controfirmate da tutte le parti interessate.

Il verbale della visita congiunta (DCM - DCI) verrà inviato alla Direzione Compartimentale Movimento di RFI che, in quanto gestore del contratto, provvederà ad inviarne copia alla Ditta Raccordata, al Direttore Compartimentale Infrastruttura di RFI ed alla S.O. CESIFER della Direzione Tecnica di RFI.

Analogamente, per le visite svolte da quest'ultima, la S.O. CESIFER della Direzione Tecnica di RFI invierà copia del verbale alla Ditta Raccordata ed alle Direzioni Compartimentali Movimento ed Infrastruttura di RFI per il rispettivo seguito con i responsabili delle loro Strutture Operative di giurisdizione.

La Ditta Raccordata dovrà inviare copia dei documenti attestanti i provvedimenti adottati a seguito delle non conformità verbalizzate alle Direzioni Compartimentali Movimento ed Infrastruttura di RFI per il seguito con le loro rispettive Strutture Operative di giurisdizione, ed alla S.O. CESIFER di Direzione Tecnica di RFI.

E' fatto obbligo alla Ditta Raccordata ed al Capo Reparto Territoriale Movimento che ha giurisdizione sull'impianto di mettere a disposizione i verbali delle visite a tutti i soggetti incaricati di svolgere attività di Audit.

#### Art. 9

##### Disposizioni finali

La presente disposizione entra in vigore alle ore 0.01 del 01 novembre 2007.

Giorgio Di Marco

